



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/120/0893

Roma, 17. marzo 2004

OGGETTO: Personale delle Forze di polizia in quiescenza chiamato a testimoniare.
Proposta normativa per adeguare il trattamento economico.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Come è noto, a margine dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2002-2005, recepito con DPR 16472002 venne sottoscritta una dichiarazione con cui il Governo si impegnava a "predisporre un apposito provvedimento mirato ad assicurare al personale in congedo convocato dall'A.G. in occasione di testimonianze per pregressa attività di servizio, il medesimo trattamento di missione stabilito per il personale in servizio".

La vigente normativa, infatti, prevede che al predetto personale spetta il rimborso delle spese di viaggio nonché le stesse indennità corrisposte ai testimoni.

Si tratta di 0,72 euro per ogni giornata per il viaggio e di 1,29 euro per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame, come previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia", che ha riprodotto le stesse misure previste dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, aggiornate da ultimo dalla legge 13 luglio 1965, n. 836.

Questi ultimi due provvedimenti legislativi sono stati abrogati dal predetto decreto legislativo n. 113/2002 che peraltro non ha provveduto al necessario aggiornamento delle indennità in questione.

Il successivo art. 48 del decreto legislativo n. 113/2002 prevede che ai dipendenti pubblici chiamati a testimoniare per fatti inerenti al servizio spetta anche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

la differenza tra le predette indennità e quella di missione corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza.

Si determina, pertanto, una disparità di trattamento nei confronti del personale in quiescenza aggravato dal valore meramente simbolico delle indennità corrisposte dalla vigente normativa.

La questione è nota da tempo e in più occasioni è stata rappresentata l'esigenza di avviare iniziative tese a corrispondere alle richieste del personale in quiescenza.

Ciò premesso si informa che con nota dello scorso 9 marzo è stata compiutamente rappresentata l'importanza della questione al competente Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Parlamentari al fine di interessare il Ministero della Giustizia proponendo, in particolare, di aggiungere un comma 1-bis al citato articolo 48 del D.L.vo 113/2002 avente la seguente formulazione:

"All'articolo 48 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto anche al personale in quiescenza delle Forze di polizia chiamato come testimone per fatti inerenti al servizio. L'eventuale integrazione è riferita al trattamento di missione previsto per il medesimo personale alla data di collocamento in quiescenza".

Si fa riserva di far conoscere gli esiti di tale iniziativa.

Il Direttore dell'Ufficio
Boffice